

- (10) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 135 e all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 3 del presente regolamento, si applica l'articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

1. È aperto, il 1° gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.

2. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.

3. Si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione⁽¹⁾ e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006, fatte salve le disposizioni contrarie previste nel presente regolamento.

Articolo 3

1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

- sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,
- sottocontingente II (numero d'ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada,
- sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Il sottocontingente III è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

- a) sottoperiodo 1: dal 1° gennaio al 31 marzo — 594 597 tonnellate;
- b) sottoperiodo 2: dal 1° aprile al 30 giugno — 594 597 tonnellate;
- c) sottoperiodo 3: dal 1° luglio al 30 settembre — 594 597 tonnellate;
- d) sottoperiodo 4: dal 1° ottobre al 31 dicembre — 594 596 tonnellate.

4. In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

- per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il sottocontingente interessato,
- per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.